II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1993

relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossine marine

(93/383/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (-),

visto il parere del Comitato economico e sociale (1),

considerando che la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (*), contiene in allegato disposizioni relative alle biotossine marine con riguardo ai molluschi bivalvi vivi;

considerando che la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (¹), contiene, all'articolo 5 e al capitolo V, punto II.B dell'allegato, disposizioni relative alle biotossine marine con riguardo ai prodotti della pesca;

considerando che il controllo delle biotossine marine è particolarmente importante al fine di garantire l'immissione sul mercato di molluschi bivalvi vivi e di prodotti della pesca conformi alle precitate direttive;

considerando che, per garantire un efficare sistema di controllo per la ricerca delle biotossine marine, è opportuno designare, in ciascuno Stato membro, un laboratorio nazionale di riferimento incaricato di coordinare, nell'ambito dello Stato membro, l'esecuzione delle analisi prescritte;

considerando che, onde garantire un regime uniforme nella Comunità, occorre designare il laboratorio comunitario di riferimento che sarà incaricato del coordinamento dei controlli relativi alle biotossine marine effettuati da ciascun laboratorio nazionale di riferimento; che è necessario definire i compiti e i requisiti operativi del laboratorio comunitario di riferimento;

considerando che il laboratorio del Ministerio di Sanidad y Consumo di Vigo (Spagna) risponde a tutti i requisiti necessari per essere designato come laboratorio comunitario di riferimento per le biotossine marine; che i responsabili di detto laboratorio si sono impegnati ad espletare i compiti definiti dalla presente decisione, secondo le modalità ivi stabilite;

considerando che il suddetto laboratorio di riferimento può beneficiare di un aiuto della Comunità alle condizioni previste all'articolo 28 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (°),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I laboratori elencati in allegato sono designati come laboratori nazionali di riferimento per il controllo delle biotossine marine.

^(*) GU n. C 15 del 18. 1. 1993. pag. 7.
(*) GU n. C 115 del 26. 4. 1993.
(*) GU n. C 129 del 10. 5. 1993. pag. 7.
(*) GU n. L 268 del 24. 9. 1991. pag. 1.
(*) GU n. L 268 del 24. 9. 1991. pag. 15.
(*) GU n. L 268 del 24. 9. 1991. pag. 15.

^(*) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

Articolo 2

- 1. A ciascun laboratorio nazionale di riferimento sono affidati i seguenti compiti:
- coordinare le attività dei laboratori nazionali incaricati dell'analisi delle biotossine marine nello Stato membro;
- assistere l'autorità competente dello Stato membro nell'organizzazione del sistema di controllo delle biotossine marine;
- organizzare prove comparative tra i vari laboratori nazionali incaricati dell'analisi delle biotossine marine;
- provvedere alla diffusione delle informazioni fornite dal laboratorio comunitario di riferimento presso l'autorità competente dello Stato membro e i laboratori nazionali incaricati dell'analisi delle biotossine marine.
- 2. I laboratori nazionali di riferimento collaborano con il laboratorio comunitario di riferimento.

Articolo 3

Il laboratorio del Ministerio de Sanidad y Consumo di Vigo (Spagna) è designato come laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle biotossine marine.

Articolo 4

Al laboratorio comunitario di riferimento sono affidati i seguenti compiti:

- fornire ai laboratori nazionali di riferimento informazioni sui metodi di analisi e sulle prove comparative,
- coordinare l'applicazione, da parte dei laboratori nazionali di riferimento, dei metodi di cui al primo trattino, in particolare mediante l'organizzazione di prove comparative,
- coordinare la sperimentazione di nuovi metodi di analisi ed informare i laboratori nazionali di riferi-

- mento in merito ai progressi compiuti in questo campo,
- organizzare corsi di formazione e di perfezionamento per il personale dei laboratori nazionali di riferimento,
- collaborare con i laboratori incaricati dell'analisi delle biotossine marine nei paesi terzi,
- prestare assistenza tecnica e scientifica ai servizi della Commissione, segnatamente in caso di contestazione dei risultati di analisi tra Stati membri.

Articolo 5

Il laboratorio comunitario di rifermento funziona secondo i seguenti requisiti operativi:

- disporre di personale qualificato, dotato di una conoscenza sufficiente delle tecniche applicate all'analisi delle biotossine marine,
- disporre dell'attrezzatura e del materiale necessari per espletare i compiti di cui all'articolo 4,
- disporre di un'infrastruttura amministrativa adeguata,
- garantire il rispetto, da parte del personale, del carattere riservato di taluni argomenti, risultati o comunicazioni,
- rispettare principi delle buone pratiche di laboratorio accettate a livello internazionale,
- tenere un elenco aggiornato delle sostanze di riferimento in possesso dell'ufficio comunitario di riferimento, nonché un elenco aggiornato dei fabbricanti e rivenditori di tali sostanze.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.

Per il Consiglio
Il Presidente
B. WESTH

ALLEGATO

Per il Belgio e il Lussemburgo:

Institut d'hygiène et d'épidémiologie
 Département microbiologie — Service bactériologie
 Avenue Juliette Vytsman 14-16
 B-1050 Bruxelles

Per la Danimarca:

Fiskeriministeriet
 Fiskerikontrollen
 Dronningens Tværgade 21
 P.O. Box 9050
 DK-1022 Copenaghen K

Per la Germania:

Bundesgesundheitsamt (BGA)
 Thielallee 88-92
 D-1000 Berlino 33

Per la Grecia:

Institut d'hygiène
 Iese Odos 75 Botanicos
 GR-11855 Atene

Per la Spagna:

 Laboratorio del Ministerio de Sanidad y Consumo Unidad Administrativa de Vigo Estación marítima s/n E-36201 Vigo

Per la Francia:

 Laboratoire central d'hygiène alimentaire 43, rue de Dantzig F-75015 Parigi

Per l'Irlanda:

Fisheries Research Center
 Abbotstown
 IRL-Dublino 15

Per l'Italia:

 Consorzio di studi, ricerche ed interventi sulle risorse marine Viale Vespucci 2
 I-47042 Cesenatico (FO)

Per i Paesi Bassi:

Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM)
 Postbus 1
 NL-3720 BA Bilthoven

Per il Portogallo:

 Laboratório do Instituto Nacional de Investigação das Pescas (INIP)
 AV. Brasília s/n
 P-1400 Lisbona

Per il Regno Unito:

Torry Research Station
 PO Box 31, 135 Abbey Road
 UK-Aberdeen AB9 8DG